

R.G.P.U: n.22-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 22-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 2/2/2024 dai Sig.ri

Angelo Brandolini (C.F. BRNNGL49S16L846P) **Samanta Brandolini** (C.F. BRNSNT73B60D815B) e **Tiziana Fogli** (C.F. FGLTZN54S58F686S), tutti residenti in Montopoli In Val D' Arno fraz. San Romano (PI) alla Via Abruzzi n.15, e **Samuele Brandolini** (C.F. BRNSML81B09D815F), residente in Cecina (LI) alla Via V. Bottego 37, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall' Avv. Laura Bertagni (C.F. BRTLRA84A59D403P) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Montopoli In Val D'Arno (PI) Frazione Capanne alla Via Lucca n. 42

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. I ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Rag. Marco Nuti, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.



2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge i ricorrenti deriva essenzialmente dalle garanzie fideiussorie personali assunte dai ricorrenti in favore dell'azienda di famiglia Itatreca S.R.L., di cui il sig. Brandolini Samuele era l'amministratore unico, dichiarata fallita nel 2010. L'indebitamento è altresì riconducibile al mutuo sottoscritto per l'abitazione familiare, la cui esposizione debitoria non è stata estinta neppure in seguito all'avvenuta vendita forzata del medesimo immobile che ha lasciato i sovraindebitati esposti nei confronti dell'Istituto di credito.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **i ricorrenti sono qualificabili come "consumatori"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Sebbene infatti la debitoria scaturisce da fideiussioni prestate per garantiti i debiti assunti dall'impresa di famiglia, preme rammentare che per consolidato orientamento in merito ai debiti scaturenti da fideiussione occorre pur sempre indagare se la stessa sia in concreto estranea all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal fideiussore. Pertanto, anche quando la fideiussione venga sottoscritta dal debitore persona fisica, si dovrà verificare la veste e la finalità ultima per la quale essa è stata prestata. Questa, infatti, pur attratta all'alveo dei meri motivi e pertanto estranea agli elementi strutturali del negozio fideiussorio, non può non influenzare la genesi consumeristica (o meno) dell'obbligazione. Di contro non si può estremizzare il principio di accessorietà del negozio di garanzia a quello fondamentale cui accede, e non si può pertanto avallare alcuna forma di automatismo nel riconoscimento o nell'esclusione della natura consumeristica quante volte la fideiussione acceda ad un rapporto di natura commerciale o professionale o, viceversa consumeristico. Ciò, infatti, finirebbe per far smarrire l'autonomia del negozio di garanzia (pur accessorio) rispetto al rapporto fondamentale. In tal senso appare essersi orientata anche la giurisprudenza di legittimità la quale, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras) e rivedendo il proprio tradizionale precedente orientamento (espresso ad esempio in Cass., n. 314/2001) alla stregua del quale la natura consumeristica o meno del contratto accessorio si desumeva per riflesso da quella del contratto principale accessivo, ha affermato che "Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per



L'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)" (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023). Alla stregua del nuovo orientamento, pertanto, la natura consumeristica dell'obbligazione va vagliata non in funzione dell'oggetto del contratto da cui scaturisce bensì della veste e natura del contraente e dalla funzionalizzazione, o meno, della fideiussione alla propria attività professionale.

Nel caso di specie emerge che sebbene le fideiussioni siano state prestate a favore dell'impresa di famiglia i fideiussori non erano direttamente coinvolti dall'attività imprenditoriale di cui era unico socio ed amministratore unicamente il Sig. Samuele Brandolini.

4. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti risultano parzialmente conviventi, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati, e che in ogni caso il sovraindebitamento appare avere un'origine come.

5. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:



BRANDOLINI ANGELO

Tipologia debito	debiti totale residuo	categoria credito
Mutuo BPL (fideiussore)	127.674,98	chirografo
Comune Montopoli V/a (Tari)	245,00	privilegio
Siena NPL 2018	85.213,00	chirografo
Agenzia Entrate Riscossione	3.949,08	privilegio/chirografo

FOGLI TIZIANA

Mutuo BPL (fideiussore)	127.674,98	chirografo
Siena NPL 2018	85.213,00	chirografo
ITALO SPV (garante)	38.388,28	chirografo

BRANDOLINI SAMUELE

Mutuo BPL (res. esecuz. immobiliare)	127.674,98	chirografo
c/c BNL	2.601,48	chirografo
carta credito prepagata BNL	2.079,71	chirografo
Siena NPL 2018	85.213,00	chirografo
ITALO SPV	38.388,28	chirografo
TIBERIUS SPV srl	27.770,00	chirografo
Avv. Giuseppe Martino	2.024,56	privilegio
Agenzia Entrate	290,45	privilegio
Agenzia Entrate Riscossione	11.086,33	privilegio/chirografo



BRANDOLINI SAMANTA

Mutuo BPL (fideiussore)	127.674,98	chirografo
Siena NPL 2018	85.213,00	chirografo

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. pag. 9 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 250.000 ed è per la massima parte composta dal debito per le fidejussioni prestate e da alcuni debiti erariali. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio dei ricorrenti**, risulta costituito esclusivamente dal loro reddito personale ed è così caratterizzato: Brandolini Angelo: percepisce dall'INPS la pensione per l'importo mensile di €. 1.200,00; Fogli Tiziana pure percepisce dall'INPS la somma di €.900,00 a titolo di pensione, Brandolini Samuele percepisce uno stipendio di €.1.400,00 mensili è disoccupata.

5. Il **nucleo familiare** dei ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti dai figli della Sig.ra Samanta Brandolini e dai figli del Sig. Samuele Brandolini. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.800 per i Sig.ri Brandolini . Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.



6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, il Rag. Marco Nuti. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 33.600, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 550 per la durata di otto anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di otto anni.
9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.
10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che i sovraindebitati mantengano costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che i sovraindebitati non hanno alcun patrimonio immobiliare e dispongono solo del loro reddito personale. Nell'alternativa della liquidazione controllata lo stipendio potrebbe essere messo a disposizione dei creditori per un periodo di soli tre anni, contro gli otto della presente procedura.
12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.



Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 12/7/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che solo il creditore Banca BNL ha presentato osservazioni opponendosi all'omologa asserendo la natura non consumeristica del Sig. Samuele Brandolini in quanto socio ed amministratore della società Italtreca SRL.

Sul punto preme segnalare che ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCI il consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali". L'OCC attesta che la Italtreca SRL è fallita nell'anno 2010 con fallimento chiuso nel 2016 e dal fallimento ha sempre rivestito la natura di lavoratore dipendente; aggiunge, in ogni caso, alcun debito di matrice imprenditoriale è stato inserito nel piano del consumatore. D'altronde nessuna confusione può essere ingenerata sulla natura di consumatore di uno dei ricorrenti atteso che egli era socio ed amministratore di una società di capitali e non di persone. Atteso il filtro della personalità giuridica, dotata di autonomia patrimoniale perfetta e dell'impermeabilità del patrimonio personale del socio rispetto a quello della società, la veste imprenditoriale non è mai ricoperta dal socio che non assume i debiti dell'impresa. Appare pertanto che sia corretta la qualificazione di consumatore assunta dal Sig. Brandolini.

Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui



OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri **Angelo Brandolini** (C.F. BRNNGL49S16L846P) **Samanta Brandolini** (C.F. BRNSNT73B60D815B) e **Tiziana Fogli** (C.F. FGLTZN54S58F686S), tutti residenti in Montopoli In Val D' Arno fraz. San Romano (PI) alla Via Abruzzi n.15, e **Samuele Brandolini** (C.F. BRNSML81B09D815F), residente in Cecina (LI) alla Via V. Bottego 37

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le



eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 31/7/2024

Il giudice

Dott. Marco Zinna



